



# COMUNE DI ACQUARO

Prov. di Vibo Valentia  
**AREA TECNICA LL.PP.**

**REGISTRO  
INTERNO  
N° 133**  
del 02/12/2021

## **DETERMINAZIONE**

**OGGETTO:** Affidamento del servizio di esumazione ed estumulazione salme nel comune di Acquaro. Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) D.Lgs.50/2016, per come modificato dall'art.1 della L.120/2020. CIG Z9F33BD031 - **Dichiarazione efficacia aggiudicazione.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**L'anno duemilaventuno il giorno 02 del mese di Dicembre nel proprio ufficio,**

**VISTO** il Decreto Sindacale n° 2 del 02.01.2021, con il quale veniva incaricato il sottoscritto Arch. Michele Gagliardi, delle funzioni direttive connesse all'Area Tecnica LL.PP.;

**DATO ATTO** che:

- nell'ambito del cimitero comunale si è esaurita la disponibilità di aree sia per l'edificazione di nuovi loculi da parte dell'Ente che di cappelle da parte di privati;
- a fronte di tale carenza si registra il progressivo incremento della percentuale degli anziani sul totale della popolazione residente, con il conseguente aumento delle richieste da parte dei cittadini;
- nell'ottica di una corretta programmazione della disponibilità di spazi cimiteriali si rileva l'urgenza dell'ampliamento del cimitero al fine di evitare, in un prossimo futuro, carenze di loculi con il possibile innesco di fenomeni speculativi;
- nelle more della realizzazione dell'ampliamento si riscontra la necessità di acquisire ulteriore disponibilità di spazi da destinare a nuove inumazioni e tumulazioni;

**RICHIAMATA** la Delibera di Giunta Comunale N. 77 del 25/10/2021 avente ad oggetto "Esumazione ed estumulazione salme nel cimitero del comune di Acquaro ed istituzione servizio a domanda – atto di indirizzo" con la quale, tra l'altro, veniva impartito indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica – LLPP affinché si attivi per la predisposizione di tutti gli atti necessari e propedeutici all'esecuzione del servizio in oggetto, secondo le direttive contenute nelle premesse dell'atto richiamato;

**VISTO** l'art. 36, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida [...] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale [...]»;

**VISTE** le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;

**DATO ATTO** della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito al prodotto da acquistare;

**CONSIDERATO** che:

- ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante ordine diretto di acquisto (OdA), richiesta di Offerta (RdO) o Trattativa Diretta;

**RICHIAMATI:**

- L'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 secondo cui "Le amministrazioni pubbliche – possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e' causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti."
- L'art. 1, comma 450, della legge 296/2006 che prevede "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. (...);

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 1, comma 2 lettera "a" della L.120/2020 prevede che, per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, l'affidamento possa avvenire tramite affidamento diretto;
- l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 1, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

**DATO ATTO**, altresì, che:

- l'oggetto della presente procedura negoziata è costituito da fornitura di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 1 comma 2 della L.120/2020 e, pertanto, si ritiene ammissibile il ricorso al criterio del minor prezzo;
- si procederà alla stipulazione del contratto con firma digitale sulla piattaforma telematica Mepa;

**VISTA** la RdO n. 2897128 del 03/11/2021 rivolta agli operatori economici, abilitati al Bando "SERVIZI" Categoria "Servizi Cimiteriali e Funebri" con sede d'affari e sede legale in Calabria, di cui all'allegato elenco;

**RILEVATO** che la procedura è stata espletata in data 17/11/2021 e, così come si evince dall'allegato verbale di gara, è stata proposta l'aggiudicazione per il servizio di che trattasi;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 131 del 29/11/2021 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza e sotto riserva di legge, dei lavori in oggetto in favore della Ditta individuale **Agenzia Funebre Fadi, con sede in Dasà (VV), Via Provinciale n.25, C. F. FDAMRA63P56L219M**, per l'importo offerto di **€ 21.078,00 (diconsi ventunomilazerottantotto)** comprensivo degli oneri di sicurezza, pari all'importo di € 3.500,00, e oltre IVA, dando atto che - ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2006 - l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario;

**DATO ATTO** che il RUP ha proceduto ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per la partecipazione alla gara relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale in particolare presso:

- l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia;
- la Procura della Repubblica di Vibo Valentia;
- il Tribunale Fallimentare di Vibo Valentia;

**PRESO ATTO** che tutti i controlli di cui al punto precedente hanno dato esito positivo;

**VISTO** l'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

**VISTO** l'art.107 del D.Lgs.267/2000 il quale prevede che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

**VISTO** il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

**VISTA** la legge 07/08/1990, n. 241;

**VISTO** il D.Lgs. 50/16 e S.M.I.,

**VISTO** il regolamento comunale dei contratti;

**VISTO** il D.P.R. 207 del 05/10/2010;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni contenute in epigrafe, da ritenere qui di seguito integralmente riportate e trascritte ad integrazione formale e sostanziale del presente atto:

- **DI DICHIARARE EFFICACE**, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata (2897128 del 03/11/2021) per "l'Affidamento del servizio di esumazione ed estumulazione salme nel comune di Acquaro disposta con determinazione n. 131 del 29/11/2021 a favore della ditta **Agenzia Funebre Fadi, con sede in Dasà (VV), Via Provinciale n.25, C. F. FDAMRA63P56L219M, con identificativo univoco dell'Offerta 7457140** per l'importo offerto di **€ 21.078,00 (diconsi ventunomilazerottantotto)** comprensivo degli oneri di sicurezza, pari all'importo di € 3.500,00.
- **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
- **DI RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 8 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Michele Gagliardi.

\*\*\*\*\*

**AVVERTE**

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per come modificato dalla Legge 11.02.2005, n. 15, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: giurisdizionale al T.A.R. di Catanzaro ai sensi dell'art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione; straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

\*\*\*\*\*

**RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-LL.PP.**  
**F.to Arch. Michele Gagliardi**